



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025

da

GALATI Franca, elettivamente domiciliata in Treviso, Via Ciardi, 13, presso lo studio dell'Avv. Nicola Lamarca, che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;

convenuto

OGGETTO: reddito di cittadinanza
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER LA RICORRENTE GALATI Franca:

In via principale:

- a) accertare, per i motivi esposti in narrativa, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del d.l. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, per il riconoscimento del diritto della sig.ra Franca GALATI a percepire il c.d. *Reddito di Cittadinanza* nel periodo dicembre 2020 - maggio 2022, come da domanda Protocollo n. INPS-RDC-2020-3389535 di data 3.11.2020 e, per l'effetto,
- b) accertare l'illegittimità e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero disporre l'annullamento dei provvedimenti formati dall'INPS di Gorgonzola in data 19.2.2024 e dall'INPS di Milano Sesto San Giovanni in data 21.2.2024 notificati in data 19.3.2024 – con cui rispettivamente veniva revocato il beneficio del reddito di

cittadinanza e pretesa la restituzione della somma di € 5.796,70 in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2020-3389535;

c) conseguentemente, accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra Franca Galati per le causali indicate nel provvedimento emanato dall'INPS di Sesto San Giovanni in data 21.2.2024.

In via subordinata:

a) accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero disporre l'annullamento dei provvedimenti formati dall'INPS di Gorgonzola in data 19.2.2024 e dall'INPS di Milano Sesto San Giovanni in data 21.2.2024 – notificati in data 19.3.2024 – con cui rispettivamente veniva revocato il beneficio del reddito di cittadinanza e pretesa la restituzione della somma di € 5.796,70 in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2020-3389535 e

b) per l'effetto, rideterminare, ai sensi dell'art. 2, III comma del d.l. n. 4/2019 e della circolare INPS n. 100/2019 di data 5.7.2019, nel limite della quota parte riferita alla posizione del componente dimissionario del nucleo familiare della sig.ra Franca Galati, la somma eventualmente dovuta.

PER IL CONVENUTO INPS:

1) in via principale, nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova, confermando il credito dell'Istituto;

2) con vittoria di spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 18 marzo 2025, GALATI Franca ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di INPS.

Rilevava la ricorrente di aver presentato in data 3 novembre 2020 la domanda di accesso al beneficio del c.d. *Reddito di Cittadinanza* previsto dal d.l. n. 4/2019 (doc. 1 fasc. ric.). La domanda era stata accolta (doc. 2 fasc. ric.).

Al momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare era composto, oltre che da GALATI Franca, anche dalla figlia Arianna DONATIELLO, all'epoca dei fatti studentessa iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

La sig.ra DONATIELLO Arianna, al fine di mantenersi agli studi universitari, sino al giorno 24 settembre 2020, aveva prestato attività lavorativa presso la società ARKADIA s.r.l., prima uno stage e poi un apprendistato, attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Tuttavia, in data 24 settembre 2020, DONATIELLO Arianna aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto con ARKADIA s.r.l. al fine di cominciare a svolgere

attività lavorativa che fosse coerente con le proprie inclinazioni professionali (doc. 3 fasc. ric.).

DONATIELLO Arianna, in data 5 ottobre 2020, aveva comunicato tempestivamente al Centro per l'Impiego di Milano di aver rassegnato le dimissioni dal precedente impiego (doc. 4 fasc. ric.).

GALATI Franca, pertanto, si era rivolta al CAF ACLI di Cassano d'Adda, al fine di aggiornare la posizione del nucleo familiare.

GALATI Franca era stata convocata presso il patronato di Cassano d'Adda per il giorno 20 ottobre 2020 per gli adempimenti relativi alle dimissioni della figlia (doc. 5 fasc. ric.).

A seguito dell'incontro, GALATI Franca, in data 3 novembre 2020, aveva inoltrato una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza.

DONATIELLO Arianna, nel mese di ottobre 2020, aveva intrapreso attività lavorativa per conto di OPENJOBMETIS S.p.A. e di ZEROUNO s.r.l. ed aveva preso contatti con lo studio di consulenza del lavoro del Rag. Giuseppe CASSONE di Milano.

Il contratto di lavoro a chiamata con la società ZEROUNO S.r.l. aveva decorrenza dal giorno 9.10.2020 al giorno 31.12.2020 (doc. 6 fasc. ric.), mentre il contratto di lavoro in somministrazione aveva avuto durata di un giorno (doc. 7 fasc. ric.).

Dunque, alla data di presentazione della nuova domanda (3 novembre 2020) DONATIELLO Arianna non risultava "disoccupata a seguito di dimissioni volontarie", proprio perché dal 24 settembre 2020 al 3 novembre 2020, aveva svolto attività lavorativa in regime di subordinazione per conto di altri datori di lavoro.

DONATIELLO Arianna, in data 29.10.2020, aveva sottoscritto un progetto formativo con lo studio di consulenza del lavoro del rag. Giuseppe CASSONE, di concerto con l'Università degli Studi di Milano (doc. 8 fasc. ric.). Con il professionista era stato formalizzato l'impegno con decorrenza dal 19.11.2020. In realtà, DONATIELLO Arianna aveva cominciato ben prima a frequentare lo studio di consulenza del lavoro del Rag. CASSONE, al fine di approfondire la materia giuslavoristica.

La ricorrente riferiva di essere invalida civile: nel 2016 le era stata riconosciuta un'invalidità pari al 67% e, attualmente, risultava invalida al 75% (doc. 9 fasc. ric.).

Dunque, al momento dei fatti di causa, GALATI Franca versava in uno stato di salute alquanto critico e, conseguentemente, si faceva assistere sia dai servizi sociali del Comune di Pessano con Bornago ove risiedeva, nonché dal CAF per l'adempimento di tutti le formalità relative alla propria posizione assistenziale.

GALATI Franca non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e, pertanto, risultava essere disoccupata, percependo unicamente una pensione di invalidità pari ad € 300,00 mensili nonché una modesta somma a titolo di Assegno di Inclusione.

GALATI Franca intendeva ottenere un provvedimento giudiziale che confermasse la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione del beneficio del *Reddito di*

cittadinanza ed annullasse i provvedimenti adottati dall'INPS in data 19.2.2024 e 21.2.2024.

L'INPS, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso.

L'Istituto rilevava che GALATI Franca, in data 30.6.2020 aveva presentato domanda di *Reddito di cittadinanza*, ma non dichiarando che uno dei componenti del nucleo, la figlia DONATIELLO Arianna, aveva iniziato in data 1° giugno 2020 un'attività lavorativa. Conseguentemente l'INPS, verificata tale circostanza, aveva revocato a settembre 2020 la domanda.

In data 3.11.2020, GALATI Franca aveva presentato una nuova domanda, la n. INPS-RDC-2020-3389535, che, sulla base della Dichiarazione ISEE presentata era stata accolta e posta in pagamento.

Solo successivamente, a seguito delle verifiche, era emerso che GALATI Franca aveva omesso di dichiarare che uno dei componenti del nucleo, la figlia DONATIELLO Arianna, aveva rassegnato le dimissioni volontarie dalla precedente occupazione in data 23.9.2020 (doc. 3 fasc. INPS). Dimissioni che non risultavano rassegnate per giusta causa.

Conseguentemente anche la seconda domanda era stata revocata ai sensi degli artt. 2, commi 3, 4 e 7 della L. 26/2019. Conseguentemente era stato altresì attivato l'indebito e chiesta la restituzione dell'importo di €. 5.796,70 percepito per il periodo dal dicembre 2020 al maggio 2022.

All'udienza del 15 luglio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di GALATI Franca va rigettato poiché infondato.

La ricorrente chiede di accertare la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione da parte sua del beneficio del *Reddito di cittadinanza* e quindi chiede l'annullamento dei provvedimenti adottati dall'INPS in data 19 febbraio 2024 e 21 febbraio 2024 (docc. B e C fasc. ric.; docc. 4 e 5 fasc. INPS).

2. La norma di legge che qui rileva è il Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*".

In particolare, in forza del terzo comma dell'art. 2, rubricato "*Beneficiari*", così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2019, n. 26, in sede di conversione: "*3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa*".

La *ratio* di tale previsione deve essere ricercata nella volontà del legislatore di non consentire la fruizione del reddito di cittadinanza a colui che si sia reso responsabile della propria condizione di disoccupazione.

L'art. 7, comma 4, del medesimo d.l. così dispone: “4. *Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante **accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante**, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.*”

Più oltre, l'art. 7, comma 6, del d.l. così dispone: “6. *La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc **in misura maggiore** rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.*”

3. Invero, a seguito delle verifiche effettuate dall'INPS, emerge che GALATI Franca *omette di dichiarare* che uno dei componenti del nucleo familiare, la figlia DONATIELLO Arianna, aveva rassegnato le dimissioni (non per giusta causa) dalla precedente occupazione in data 23 settembre 2020 (doc. 3 fasc., INPS). La circostanza è ammessa nel ricorso (p. 3).

Peraltro, il contesto di fatto vede, secondo quanto riporta l'INPS, la ricorrente che, il 30 giugno 2020, aveva già presentato domanda di reddito di cittadinanza, *non dichiarando* che uno dei componenti del nucleo, la medesima figlia, aveva avviato (dal 1° giugno 2020) un'attività lavorativa, che non menzionava nella Dichiarazione ISEE. Conseguentemente l'INPS, verificata tale circostanza, aveva revocato a settembre 2020 la domanda.

Nella successiva domanda mirata ad ottenere il reddito di cittadinanza, si verifica l'omissione di cui poco più sopra.

Indipendentemente dal contesto, in ogni caso, il beneficio, già concesso, è revocato ai sensi dell'art. 7, comma 4, sopra citato.

Si tratta dell'omissione di un *obbligo di comunicazione* che nulla ha a che fare con la pretesa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, 1° comma, lett. b) del d.l. n. 4/2019 per la percezione del beneficio del reddito di cittadinanza anche a seguito delle *dimissioni* di un familiare, come richiesto da GALATI Franca in via subordinata. Non rileva cioè la dimissione in quanto tale, ma la comunicazione che GALATI Franca avrebbe dovuto rendere ai sensi del citato art. 7, comma 4, del d.l. 4/2019.

Non paiono avere, quindi, rilevanza le vicende posteriori alle dimissioni di DONATIELLO Arianna segnalate nell'atto introduttivo del giudizio.

E' stato dunque chiesta a GALATI Franca la restituzione dell'importo di €. 5.796,70 percepito per il periodo dal dicembre 2020 al maggio 2022. Il ricorso va quindi respinto, rimanendo assorbito ogni altro profilo.

4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni legate alla situazione personale della ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **rigetta** il ricorso di GALATI Franca;
 - 2) **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.
- Così deciso il 15 luglio 2025.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani